



**COMPARTIMENTO MARITTIMO DI PALERMO
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
DI PORTICELLO**

ORDINANZA N°3/2012

La sottoscritta, T.V.(CP) Silviamaria MALAGRINO', Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porticello:

- Vista:** l'Ordinanza n. 2/2000 del 29.03.2000, relativa alla disciplina dello specchio acqueo attorno allo "Scoglio della Formica" e dei relativi fondali;
- Vista:** l'Ordinanza n. 2/2012 del 26.03.2012 con cui si è disciplinato il posizionamento di una meda di segnalamento luminoso di pericolo isolato diurno e notturno nel punto di coordinate: Latitudine 38°05'21''N – Longitudine 013°33'36''E;
- Visti:** gli articoli 16, 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché dell'articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);

ORDINA

Art.1

Nella zona di mare che si trova a circa un miglio a levante del Porto di Porticello, nel Comune di Santa Flavia, ove insiste il noto "Scoglio della Formica", è istituita una **"AREA REGOLAMENTATA"** di forma circolare con raggio di 200 mt., avente centro nel punto ove è situata la meda di segnalamento di pericolo isolato diurno e notturno avente le seguenti coordinate:

- Latitudine 38°05'21'' Nord;
- Longitudine 013°33'36'' Est.

Art.2

All'interno dello specchio acqueo individuato come all'articolo 1, **SONO VIETATE** le seguenti attività:

- a. l'ancoraggio;
- b. la pesca, sia professionale che sportiva, effettuata con qualsiasi mezzo od attrezzo anche rudimentale che possa consentire lo svolgimento delle attività vietate nel presente articolo, ivi compresa quella subacquea;
- c. la balneazione e l'immersione svolta nelle ore notturne (dal tramonto all'alba) con o senza l'ausilio di apparecchi ausiliari di respirazione;
- d. ogni attività in qualsiasi modo e con qualunque mezzo od attrezzo effettuata, comunque finalizzata all'asportazione o raccolta delle risorse floro-faunistiche marine o di reperti archeologici in esso presenti;
- e. ogni altra attività che possa comportare una alterazione non naturale dello stato dei luoghi;
- f. l'ormeggio alla meda di segnalamento.

Art. 3

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili di tutti i danni eventualmente cagionati alle risorse marine ed al patrimonio archeologico sommerso all'interno dell'area di cui all'art. 1, salvo che il fatto non costituisca differente illecito, saranno sanzionati ai sensi:

- degli articoli 1164 e 1231 del codice della navigazione;
- dell'articolo 53 del Decreto legislativo n. 171 del 2005 del 18.07.2005 se le violazioni sono commesse con unità da diporto;
- del Decreto legislativo n. 4 del 2012 del 09.01.2012 nel caso di violazioni in materia di pesca.

I trasgressori saranno ritenuti responsabili dei danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza della propria inadempienza.

Art.4

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la cui diffusione sarà assicurata mediante pubblicazione all'Albo d'Ufficio, trasmissione via mail alle Cooperative di pesca e pubblicazione sul sito web dell'Ufficio Circondariale marittimo di Porticello, www.porticello.guardiacostiera.it.

Art.5

La presente Ordinanza entra in vigore con decorrenza dal 03 Aprile 2012. Essa sostituisce ed abroga la precedente Ordinanza n° 02/2000 del 29.03.2000, in premessa citata.

Porticello, il 02.4.2012

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
T.V.(CP) Silviamaria MALAGRINO

